Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 novembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 30 NOVEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Iscrizione, nell'apposito albo, degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

(10105)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 30 NOVEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66:

S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1971. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % 1966 sorteggiate il 20 novembre 1971. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961, 9ª estrazione, sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % serie B, 6ª estrazione, sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Conforti - Officine elettromeccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1971. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Ledoga 6 % 1960-1971 rimborsabili dal 1° gennaio 1972. — **Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1971. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Società Distribuzione Gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,25 % 1962-1976 sorteggiate il 14 novembre 1971. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate e rimborsabili dal 1° dicembre 1971. — **Industria Carte Metallizzate Affini - ICMA, società per azioni, in Mandello Lario:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Tubi Meriflex - Fabbrica meridionale di tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1971. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **Inter-American Development Bank (Banca Interamericana di Sviluppo), in Washington:** Obbligazioni 6 % 1966 sorteggiate il 18 novembre 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6 % ex convertite, emissione 1949 sorteggiate il 10 novembre 1971. — **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1971. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1971. — **S.E.I.Gas - Società Esercizio Impianto Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1971. — **COMONT - Costruzioni e Montaggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 7 % sorteggiate il 12 novembre 1971. — **Interbanca, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1969-1978 sorteggiate il 16 novembre 1971. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5 % 1961-1980 sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Vernio (provincia di Firenze):** Cartelle del Prestito comunale sorteggiate il 22 novembre 1971. — **S.A.L.T. - Società Autostrada Ligure Toscana, per azioni, in Lucca:** Obbligazioni SALT 6 % 1965 sorteggiate il 20 novembre 1971. — **Società Autostrade Valdostane - S.A.V., società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni 6 % 1965 sorteggiate il 24 novembre 1971.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1971, n. **979**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.

I crediti debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, potranno essere trasferiti, a domanda degli interessati, alle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie italiane per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la ricostituzione delle occorrenti posizioni nelle assicurazioni medesime, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, desiderosi di regolare definitivamente le questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica socialista di Romania pagherà al Governo della Repubblica italiana la somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 a titolo di indennizzo globale e definitivo per le pretese di ogni natura dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane verso lo Stato romeno e le persone fisiche e giuridiche romene riguardanti:

a) beni, diritti ed interessi italiani colpiti da misure romene di nazionalizzazione, esproprio, presa in amministrazione o da ogni analoga misura legislativa o amministrativa; nonchè crediti finanziari e commerciali sorti anteriormente al 25 novembre 1950 (data della firma a Bucarest, dell'Accordo di pagamento tra i due Paesi);

b) i titoli del debito pubblico estero romeno.

Art. 2.

Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, ai sensi del precedente articolo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure romene, appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, a condizione che esse abbiano la cittadinanza italiana o rispettivamente la sede in Italia, anche alla data della firma del presente Accordo.

Nella determinazione dei beni, diritti ed interessi italiani, citati all'articolo 1 del presente Accordo, si è tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 3.

Il pagamento della somma forfettaria indicata nel precedente articolo 1 sarà effettuata con le modalità previste nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 4.

Il pagamento integrale della somma forfettaria indicata all'articolo 1 del presente Accordo avrà effetto liberatorio per lo Stato romeno e per le persone fisiche e giuridiche romene nei confronti dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane e, conseguentemente, il Governo della Repubblica italiana considererà integralmente e definitivamente estinte tutte le pretese regolate con il presente Accordo.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica italiana non presenterà nè sosterrà in alcun modo nei confronti del Governo della Repubblica socialista di Romania pretese della natura di quelle regolate nei precedenti articoli.

Il Governo della Repubblica socialista di Romania considera liberate le persone fisiche e giuridiche italiane da ogni onere, obbligazione o imposta concernenti i beni, diritti ed interessi, previsti nei precedenti articoli.

Art. 6.

La ripartizione tra gli aventi diritto della somma indicata all'art. 1 del presente Accordo è di competenza esclusiva del Governo della Repubblica italiana, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità per il Governo della Repubblica socialista di Romania.

Per agevolare la ripartizione della somma il Governo della Repubblica socialista di Romania fornirà, dietro richiesta del Governo della Repubblica italiana, nei limiti del possibile, le informazioni e la documentazione necessarie riguardanti i beni, diritti ed interessi regolati negli articoli precedenti.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica italiana trasmetterà al Governo della Repubblica socialista di Romania, nel termine di due anni dal pagamento integrale della somma forfettaria indicata nell'articolo 1 del presente Accordo, i documenti in base ai quali sono stati indennizzati gli aventi diritto italiani.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono agli obblighi derivanti dagli Accordi commerciale e di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Art. 9.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Roma, il 23 gennaio 1968 in due esemplari originali, nelle lingue italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica socialista di Romania
MANESCU

Per il Governo
della Repubblica italiana
FANFANI

ANNESSO

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. — La somma indicata nell'articolo 1 dell'« Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso », sarà pagata dal Governo della Repubblica socialista di Romania mediante prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore delle esportazioni romene effettuate direttamente verso la Repubblica italiana.

2. — I prelievi previsti dal paragrafo precedente non potranno superare la somma annua di lire italiane 325.000.000.

3. — Il Governo della Repubblica socialista di Romania adotterà le misure necessarie affinchè nel periodo di un mese dalla fine di ogni trimestre — a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo summenzionato e fino al pagamento integrale della somma prevista dall'articolo 1 dell'Accordo — la somma risultante dai prelievi riferentisi al trimestre rispettivo sia trasferita, in conformità delle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi, in un conto speciale di lire italiane intitolato « Indennizzo Romania », aperto a questo scopo presso l'Ufficio italiano dei cambi, a nome del Ministero del tesoro italiano.

4. — Le modalità tecniche del trasferimento concernenti i prelievi previsti al paragrafo 1 saranno stabilite di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca nazionale della Repubblica socialista di Romania.

5. — Ove dovessero verificarsi variazioni nel regime degli scambi commerciali e in quello dei pagamenti vigenti fra i due Paesi, le Parti contraenti potranno concordare modalità di pagamento diverse da quelle previste al precedente paragrafo 3.

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro

in riferimento all'articolo 1 dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di constatare che è stato convenuto quanto segue:

1) con l'Accordo sono regolati i titoli di debito pubblico estero romeno che appartenevano a persone italiane al 31 dicembre 1967;

2) il valore nominale dei titoli del debito pubblico estero romeno regolati è di 308.575.000 lire italiane. Il calcolo del valore nominale è stato effettuato sulla base dei seguenti cambi:

1 lira sterlina	= lire italiane	1.500
1 dollaro USA	= lire italiane	625
1 franco francese oro	= lire italiane	204,18;

3) il Governo della Repubblica italiana si impegna a trasmettere al Governo della Repubblica socialista di Romania i titoli del debito pubblico estero romeno regolati dall'Accordo anzidetto, del valore nominale di 293.146.250 lire italiane. Nel caso in cui il valore nominale dei titoli trasmessi fosse inferiore alla somma di lire italiane 293.146.250, il Governo della Repubblica italiana restituirà al Governo della Repubblica socialista di Romania, entro due mesi dal termine previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, il 7 per cento della differenza del valore.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

La prego, signor Ministro, di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica socialista di Romania
MANESCU

A S.E. Amintore FANFANI
Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:

« In riferimento all'articolo 1 dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di constatare che è stato convenuto quanto segue:

1) con l'Accordo sono regolati i titoli del debito pubblico estero romeno che appartenevano a persone italiane al 31 dicembre 1967;

2) il valore nominale dei titoli del debito pubblico estero romeno regolati è di 308.575.000 lire italiane. Il calcolo del valore nominale è stato effettuato sulla base dei seguenti cambi:

1 lira sterlina	= lire italiane	1.500
1 dollaro USA	= lire italiane	625
1 franco francese oro	= lire italiane	204,18;

3) il Governo della Repubblica italiana si impegna a trasmettere al Governo della Repubblica socialista di Romania i titoli del debito pubblico estero romeno regolati dall'Accordo anzidetto, del valore nominale di 293.146.250 lire italiane. Nel caso in cui il valore nominale dei titoli trasmessi fosse inferiore alla somma di lire italiane 293.146.250, il Governo della Repubblica italiana restituirà al Governo della Repubblica socialista di Romania, entro due mesi dal termine previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, il 7 per cento della differenza del valore.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo su quanto precede, La prego di accogliere, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana
FANFANI

A. S.E. Corneliu MANESCU
Ministro degli affari esteri della Repubblica socialista di Romania

---

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma è stato convenuto che il Governo della Repubblica italiana continuerà a dare, nei limiti del possibile, la propria assistenza relativamente alle pretese degli interessati romeni per il soddisfacimento dei loro crediti, sorti anteriormente alla data del 25 novembre 1950, nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica socialista di Romania
MANESCU

A S.E. Amintore FANFANI
Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni in sospeso » firmato oggi a Roma è stato convenuto che il Governo della Repubblica italiana continuerà a dare, nei limiti del possibile, la propria assistenza relativamente alle pretese degli interessati romeni per il soddisfacimento dei loro crediti, sorti anteriormente alla data del 25 novembre 1950, nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo su quanto precede, La prego di accogliere, signor Ministro, gli atti della mia più alta consierazione.

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana
FANFANI

A. S.E. Corneliu MANESCU
Ministro degli affari esteri della Repubblica socialista di Romania

---

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di informarLa che, nel corso dei negoziati, la Parte romena ha portato a conoscenza della Parte italiana certe situazioni dalle quali risulta che alcuni crediti romeni nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane sono sottoposti a misure particolari.

In riferimento a quanto precede, La prego di volermi dare assicurazione che il Governo della Repubblica ita-

liana adotterà, in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, le opportune disposizioni per eliminare tali misure.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania
Corneliu MANESCU

A S.E. Amintore FANFANI
Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di informarLa che, nel corso dei negoziati, la Parte romena ha portato a conoscenza della Parte italiana certe situazioni dalle quali risulta che alcuni crediti romeni nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane sono sottoposti a misure particolari.

In riferimento a quanto precede, La prego di volermi dare assicurazione che il Governo della Repubblica italiana adotterà in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, le opportune disposizioni per eliminare tali misure ».

In relazione a quanto precede, ho l'onore di assicurarLe che, in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, il Governo della Repubblica italiana, ove risultassero sussistere le misure particolari cui Ella ha fatto riferimento, adotterà le opportune disposizioni per eliminare le misure stesse.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana
Amintore FANFANI

A. S.E. Corneliu MANESCU
Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in riferimento all'« Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » ho l'onore di constatare che nel quadro dell'Accordo sono regolati nella somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 anche tutti i beni immobili situati in Romania, appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio romeno alla data del 31 dicembre 1967:

che sono stati oggetto di pretese italiane presentate, durante il corso dei negoziati, il 15 gennaio 1968 e che, alla data della firma dell'Accordo, sono nella libera disponibilità dei proprietari italiani secondo la legislazione romena.

In conseguenza di tale regolamentazione lo Stato romeno diviene proprietario di detti beni immobili.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana
Amintore FANFANI

A. S.E. Corneliu MANESCU
Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data di oggi del tenore seguente:

« In riferimento all'« Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » ho l'onore di constatare che nel quadro dell'Accordo sono regolati nella somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 anche tutti i beni immobili situati in Romania, appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio romeno alla data del 31 dicembre 1967:

che sono stati oggetto di pretese italiane presentate, durante il corso dei negoziati, il 15 gennaio 1968, e che, alla data della firma dell'Accordo, sono nella libera disponibilità dei proprietari italiani secondo la legislazione romena.

In conseguenza di tale regolamentazione lo Stato romeno diviene proprietario di detti beni immobili.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo con quanto precede, La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania
Corneliu MANESCU

A S.E. Amintore FANFANI
Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Nel corso dei negoziati che hanno preceduto l'Accordo summenzionato, la Delegazione romena ha richiesto la restituzione della quantità di kg. 120,9511 di oro

fino, che a suo tempo era stato depositato presso la Banca commerciale italiana — sede di Milano — a nome « Directia Dunarii Maritime (D. D. M.) ».

Con riferimento a quanto precede ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica socialista di Romania mantiene questa richiesta.

Confido che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania
Corneliu MANESCU

A S.E. Amintore FANFANI
Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Nel corso dei negoziati che hanno preceduto l'Accordo summenzionato, la Delegazione romena ha richiesto la restituzione della quantità di kg. 120,9511 di oro fino, che a suo tempo era stato depositato presso la Banca commerciale italiana — sede di Milano — a nome « Directia Dunarii Maritime (D. D. M.) ».

Con riferimento a quanto precede ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica socialista di Romania mantiene questa richiesta.

Confido che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

In riferimento a quanto precede Le assicuro che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana
Amintore FANFANI

A. S.E. Corneliu MANESCU
Ministro degli affari esteri
della Repubblica socialista di Romania

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **980**.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per l'ordinamento ed il funzionamento della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 febbraio 1928, n. 781, con cui fu istituita la scuola per la formazione delle maestre di grado preparatorio secondo il metodo Montessorì;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la legge 15 maggio 1951, n. 549;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata il giorno 11 giugno 1965 fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Roma, con la quale si provvede all'ordinamento ed al funzionamento della scuola magistrale statale per la formazione delle maestre del grado preparatorio secondo il metodo Montessori, in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1971-72.

La convenzione è parte integrante del presente decreto.

La scuola è denominata « Scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori».

Art. 2.

La scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori è retta da una direttrice nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in seguito ai risultati di un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale sono ammesse le persone fornite di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente opera Montessori ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano prestato almeno un quadriennio di servizio in una scuola magistrale statale o convenzionata in qualità di insegnante o di insegnante con incarico della direzione o cumulativamente in entrambi gli uffici.

Alla direttrice spetta il trattamento economico previsto per i presidi di seconda categoria degli istituti di istruzione secondaria.

La direttrice esercita i compiti attribuiti dal regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e dalle altre disposizioni in vigore, ai presidi di scuola media in quanto non ostino le disposizioni del presente decreto ed impartisce l'insegnamento della metodologia montessoriana, secondo l'orario ed il programma che sarà stabilito nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 11.

Art. 3.

Nella scuola di metodo Montessori è istituita una cattedra di ruolo per ciascuna delle materie seguenti:

a) Pedagogia;

b) Lingua e letteratura italiana, storia, geografia ed educazione civica;

c) Matematica, computisteria e scienze naturali.

L'insegnante di pedagogia coadiuva e, al caso, sostituisce la direttrice.

Art. 4.

Al personale insegnante di cui all'articolo precedente si applicano per quanto concerne lo sviluppo di carriera le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1951, n. 549, e successive modificazioni.

Art. 5.

Saranno annualmente affidati per incarico i seguenti insegnamenti:

a) Religione;

b) Plastica e disegno;

c) Musica e canto corale;

d) Economia domestica e lavori femminili;

e) Igiene e puericultura;

f) Educazione fisica.

Art. 6.

Alla scuola Montessori sono annesse tre sezioni di scuola materna rette da insegnanti del grado preparatorio che abbiano conseguito il titolo di abilitazione nella stessa scuola; dette insegnanti saranno coadiuvate e, al caso, sostituite da tre insegnanti del grado preparatorio assistenti, in possesso dello stesso titolo.

Allo scopo, sono istituiti 6 posti di ruolo di insegnanti di classi del grado preparatorio, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsti dalla legge 15 maggio 1951, n. 549.

Art. 7.

Al servizio di segreteria sarà provveduto mediante incarico rinnovabile annualmente.

All'incaricata che deve essere provvista di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado, è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di segreteria non di ruolo delle scuole medie, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni.

Al servizio di cucina per la refezione ai bambini delle sezioni materne sono addette una cuoca ed una sguattera, con il trattamento economico previsto dall'art. 10, rispettivamente alle lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni.

Al servizio di pulizia saranno adibiti due bidelli con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per l'analogo personale non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media, in conformità del secondo comma del citato art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni.

Art. 8.

La nomina degli insegnanti alle cattedre di ruolo e delle insegnanti del grado preparatorio è fatta con decreto ministeriale, in seguito al risultato di appositi concorsi di cui, di volta in volta, saranno fissate e rese pubbliche le norme.

Art. 9.

Gli incarichi a posti di ruolo eventualmente vacanti e quelli di cui all'art. 5 del presente decreto sono conferiti annualmente dal provveditore agli studi di Roma in base ad apposita graduatoria riservata agli insegnanti forniti di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di corsi di differenziazione didattica organizzati dall'opera Montessori, che ne abbiano fatta esplicita richiesta nella domanda di incarico o di supplenza.

Art. 10.

Le alunne che si iscrivono alla scuola sono tenute al pagamento delle tasse nella misura prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 434.

Nessuna alunna può essere ammessa all'esame di abilitazione senza aver prima pagato la relativa tassa.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno approvati gli orari ed i programmi della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori.

Art. 12.

Agli esami di abilitazione potranno essere ammesse solo le alunne che abbiano frequentato l'intero corso presso la scuola magistrale secondo il metodo Montessori.

Art. 13.

Alle spese occorrenti per le retribuzioni, assegni, salari, spettanti al personale dirigente ed insegnante della scuola magistrale e delle annesse classi di grado preparatorio ed al personale di segreteria e di servizio provvede il Ministero della pubblica istruzione con imputazione sugli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio del Ministero stesso.

Alle spese occorrenti per il materiale scientifico e didattico provvede l'ente « Opera Montessori », a ciò impegnato con apposita convenzione stipulata con il Ministero della pubblica istruzione in data 23 gennaio 1967.

Art. 14.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicheranno le norme contenute nel testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e nel regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 91. — CARUSO

Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per il funzionamento in Roma di una scuola magistrale statale a tipo Montessori. (Addì 11 giugno 1965).

Premesso

Che con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781, fu disposta la istituzione in Roma di una scuola magistrale statale per la formazione delle maestre del grado preparatorio secondo il metodo della dott.ssa Maria Montessori, con ordinamento speciale;

Che detta scuola, diretta dalla stessa dott.ssa Maria Montessori, iniziò il suo funzionamento il 1° ottobre 1928, previa stipulazione, in conformità delle disposizioni contenute nel citato decreto n. 781, di una apposita convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ex Governatorato di Roma;

Che, dopo circa un quinquennio, il funzionamento della scuola predetta dovè cessare di fatto per le contingenze che determinarono, nel giugno 1932, il forzato abbandono della direzione della scuola da parte della dott.ssa Maria Montessori e successivamente, nell'aprile 1933, la denunzia da parte del Governatorato di Roma della convenzione stipulata con il Ministero della pubblica istruzione;

Che non essendo state mai abrogate le disposizioni legislative che sancirono l'istituzione della predetta scuola magistrale ed essendo d'altro canto venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione del funzionamento della scuola medesima, è opportuno che la scuola riprenda a funzionare nel comune di Roma sulla base di una nuova apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero ed il comune predetti;

Tra

il Ministero della pubblica istruzione, in persona del provveditore agli studi di Roma, sig. prof. Francesco Saverio Varano, nato a Catanzaro il 1° novembre 1902, domiciliato per la carica in Roma, via Principe Amedeo n. 42, giusta delega a lui conferita dal Ministro per la pubblica istruzione con lettera n. 3978 in data 10 giugno 1965;

ed il comune di Roma, in persona del dott. Vittorio Panzera, nato a Lecce il 2 ottobre 1910, vice direttore di ripartizione del comune di Roma, domiciliato per la carica in Campidoglio, giusta procura generale a lui conferita dal sindaco di Roma a rogito notaio Albertazzi di Roma, rep. 38501 in data 17 marzo 1964, e per l'esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 143 del 16 febbraio 1965 approvata dal Ministero dell'interno col n. 16170.R.2741 del 24 marzo 1965, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, modificato con legge 17 maggio 1952, n. 609, nonchè della deliberazione della giunta municipale n. 3137 del 31 maggio 1965, approvata dal Ministero dell'interno ai sensi della stessa disposizione con nota pari numero del 9 giugno 1965.

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Roma assume, secondo la specificazione di cui agli articoli seguenti, l'obbligo del funzionamento della scuola magistrale a ordinamento speciale per la formazione delle maestre di grado preparatorio, istituita con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781.

Art. 2.

I locali necessari al funzionamento della scuola saranno forniti dal comune che ne curerà a sue spese la manutenzione. Essi consistono in due padiglioni prefabbricati siti al viale del Forte Antenne.

Art. 3.

L'arredamento della scuola è stato fornito dall'Opera Montessori.

Art. 4.

Il comune assume a suo carico tutte le spese relative al rinnovo dell'arredamento, alla illuminazione, al riscaldamento ed al fabbisogno per spese di ufficio.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna, da parte sua, a sostenere tutte le spese occorrenti per le retribuzioni, assegni, salari, spettanti al personale dirigente ed insegnante della scuola magistrale e delle annesse classi di grado preparatorio ed al personale di segreteria e di servizio. Tutto il personale predetto sarà direttamente assunto dal Ministero stesso.

Art. 6.

Le tasse di iscrizione, di ammissione, di esame e di diploma dovute dalle alunne della scuola magistrale, spetteranno all'erario, cui saranno versate con le consuete forme in uso per le tasse delle scuole medie.

Le eventuali tasse di frequenza previste nel terzo comma dell'art. 130 del Reg. gen. sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, per i bambini delle classi preparatorie annesse alla scuola magistrale andranno a beneficio del comune e saranno direttamente versate nella cassa dello stesso sull'art. 32-*a*.

Art. 7.

Ai bambini delle classi preparatorie ed al personale addetto a quelle classi, spetta la refezione gratuita. La spesa relativa resta a carico del comune e rientrerà in quella assunta nella convenzione annuale con il patronato scolastico.

Art. 8.

La presente convenzione entra in vigore dal 1° ottobre 1964 ed ha la durata di un quinquennio. Essa si intenderà confermata qualora entro il mese di maggio dell'ultimo anno del quinquennio non sia stata denunziata da una delle parti contraenti.

Art. 9.

Le spese della presente convenzione sono a carico del comune di Roma, il quale dichiara che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali concesse all'uopo dalle norme in vigore, trattandosi di scuola prevista dal testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione.

Art. 10.

La presente convenzione sarà esecutiva dopo la registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti.

Fatto a Roma, addì undici giugno dell'anno millenovecentosessantacinque, in triplice copia originale, di cui una per il Registro.

Francesco Saverio VARANO
Vittorio PANZERA

1° Ufficio registro Atti privati di Roma. — Eseguita registrazione al n. 17314 Mod. II Vol. D. — Esatte L. 2210.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 981.

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dai signori ing. Enrico Balugani e Gina Dallari, per l'ampliamento della sede dei propri uffici, e, per il prezzo di L. 6.750.000, un appartamento al piano rialzato, per uso di uffici, composto di quattro vani ed accessori, sito in Modena alla via Verdi n. 20, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7114, foglio n. 99, mappale 16113/1.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. 982.

Autorizzazione all'Automobile club di Macerata ad acquistare un immobile.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Macerata viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dai germani Sesto e Giuseppe Serrani, per il prezzo di L. 600.000, l'appezzamento di terreno, esteso mq. 600, sito nel comune di S. Severino Marche sul lato destro della strada per Tolentino dal km. 8+973 al km. 9+003; individuato in catasto al foglio n. 155, mappali numeri 21-22.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *fogilo n.* 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. 983.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi dal canonicato di San Francesco di Paola del capitolo della cattedrale di Conversano.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conversano in data 11 febbraio 1969, integrato con dichiarazioni del 20 giugno 1969 e 19 dicembre 1970, relativo alla separazione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi dal canonicato di S. Francesco di Paola del capitolo della cattedrale di Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971, n. 984.

Autorizzazione all'Automobile club di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Lucca viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dalla signora Maria Pia Piccioli in Bogazzi, per il prezzo di L. 6.000.000, l'appezzamento di terreno sito nel comune di Lucca, frazione Mugnano, posto lungo la via Mugnano, esteso mq. 900, individuato nel catasto rustico alla partita 31779, foglio n. 166, porzione dei mappali 950 - 517 e 518.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971.

Nomina del provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 24 ottobre 1971, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Corona è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia con lo stipendio di L. 5.453.700 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742, dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1971
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 206

(10314)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigasio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vigasio (Verona) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Il predetto consesso si riuniva, per la prima volta, il 19 settembre 1970, ma la seduta andava deserta per mancanza del numero legale.

Nella successiva riunione del 21 settembre 1970 si determinava nell'assemblea consiliare la contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica che riuscivano, tuttavia, ad eleggere, faticosamente, gli organi ordinari di amministrazione.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nei gruppi consiliari compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

Una prima manifestazione di crisi si ebbe il 12 ottobre 1970 con le dimissioni di cinque assessori, i quali, peraltro, subito dopo le ritiravano al fine di consentire la tempestiva discussione ed approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1971.

In seguito ogni tentativo di raggiungere un accordo fra i vari gruppi consiliari, al fine di assicurare un valido appoggio alla giunta municipale, riusciva infruttuoso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate da tre assessori effettivi e da due supplenti delle quali quel consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 28 aprile u.s.

Successivamente anche il sindaco rassegnava le dimissioni ed il consiglio ne prendeva atto nella seduta del 3 giugno u.s.

Ogni tentativo di eleggere il sindaco riusciva infruttuoso.

Infatti le riunioni del 3 e 16 giugno u.s., 1° e 5 luglio u.s. si concludevano con esito negativo.

Il prefetto, allora, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge — con decreto del 14 luglio 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo, ai fini dell'elezione del sindaco e di tre assessori effettivi e di due supplenti, con l'espressa diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 26 e 28 luglio u.s. andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 9 agosto 1971, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Vigasio in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 settembre 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigasio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Evandro De Petris.

Roma, addì 11 novembre 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Vigasio (Verona) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e di cinque assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 settembre 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigasio è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Evandro De Petris è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

RESTIVO

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica « Graziani Carmelo - Rossi Attilio », società di fatto, con sede in Villetta Barrea.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687200 in data 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della « Impresa idroelettrica Graziani Carmelo », successivamente volturato, con ministeriale numero 710077 del 9 gennaio 1969, a favore della impresa elettrica « Graziani Carmelo - Rossi Attilio », con sede in Villetta Barrea (L'Aquila);

Vista la nota n. 40432 del 28 gennaio 1970, con la quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha reso noto di aver stipulato con l'impresa predetta un contratto per la fornitura alla stessa, a partire dal 26 settembre 1969, di energia elettrica di integrazione;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa nel decorso biennio, comunicati dall'impresa stessa e dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Pescara;

Considerato che l'impresa suddetta nel periodo considerato ha distribuito, unitamente all'energia elettrica prodotta con i propri impianti, energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica « Graziani Carmelo Rossi Attilio », con sede in Villetta Barrea (L'Aquila), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica « Graziani Carmelo - Rossi Attilio », con sede in Villetta Barrea (L'Aquila), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa elettrica « Graziani Carmelo Rossi Attilio », dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rom, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società cooperativa elettrica Masetti di Morter e Martello » a r.l., con sede in Laces.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti od imprese diversi dall'Ente nazionale per la energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Società cooperativa elettrica Masetti di Morter e Martello », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Laces (Bolzano), frazione Coldrano, in data 26 febbraio 1965, dalla quale si desume che l'impresa stessa, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitava esclusivamente attività di distribuzione ed ha proseguito in tale attività negli anni successivi;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273, del 9 dicembre 1969;

Considerato che l'attività di distribuzione di energia elettrica — in assenza dell'attività di produzione di energia elettrica — è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa « Società cooperativa elettrica Masetti di Morter e Martello », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Laces (Bolzano), frazione Coldrano, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società cooperativa elettrica Masetti di Morter e Martello », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Laces (Bolzano), frazione Coldrano, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Società cooperativa elettrica Masetti di Morter e Martello », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Laces (Bolzano), frazione Coldrano, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Anticoli Corrado.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1964 con la quale il comune di Anticoli Corrado (Roma) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera della giunta comunale n. 77 del 5 novembre 1964;

Vista la delibera n. 53 del 19 giugno 1971 della giunta comunale di Anticoli Corrado ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28 agosto 1971, con la quale il comune di Anticoli Corrado ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 23 settembre 1971 con la quale il sindaco del comune di Anticoli Corrado, in esecuzione delle delibere sopra indicate, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia delle delibere stesse e chiesto la revoca della domanda di concessione a suo tempo presentata;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Anticoli Corrado rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Anticoli Corrado (Roma).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Roma o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Autorizzazione alla società Ancienne mutuelle accidents, con sede in Rouen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Ancienne mutuelle accidents, con sede in Rouen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cristalli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda, ed in particolare le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Ancienne mutuelle accidents, con sede in Rouen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1968 che ha costituito la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge per il biennio 1968-70;

Considerato che, per scaduto biennio, occorre rinnovare la nomina dei componenti la commissione stessa;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dagli istituti previdenziali;

Decreta:

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è composta come segue:

Salis dott. Gavino, membro effettivo, e Pistillo dottor Gaetano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Campailla dott. Carmelo, membro effettivo, e Conte dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Bonelli dott. Filippo, membro effettivo, e Alfieri dott. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Petrillo Francesco, Barbon Silvano e Fusco cap. Nicola, membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori;

Spampanato Giuseppe, Maietti Tullio e Bondini comm. Federico, membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori;

Compiani gr. uff. Giuseppe e Sinaldi Sergio Sigfrido, membri effettivi in rappresentanza delle cooperative;

Principe avv. Antonio e D'Arienzo dott. Vittorino, membri supplenti in rappresentanza delle cooperative;

Fischer dott. Mario, membro effettivo, e Ferri dottor Rocco, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Ranalli dott. Virgilio, membro effettivo, e Del Gobbo dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è presieduta dal dott. Gavino Salis.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Salvatore Bova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1971.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che è stato approntato un gruppo di 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Bettola: n. 1; Carpaneto: n. 1; Castell'Arquato: n. 1; Castelvetro Piacentino: n. 1; Cortemaggiore: n. 1; Lugagnano: n. 1; Monticelli d'Ongina: n. 1; Podenzano: n. 1, Ponte dell'Olio: n. 1; Rottofreno: n. 1; Piacenza: n. 5; Morbegno: n. 1, Sondalo: n. 1; Teglio: n. 1; Gambolò: n. 1, Pavia: n. 4; Lecco: n. 2; Erba: n. 1; Cernobbio: n. 1; Mariano Comense: n. 1; Olgiate Comasco: n. 1; S. Fedele Intelvi: n. 1; Lugana di Sirmione: n. 1; Orzinuovi: n. 1; Ghedi: n. 1; Lumezzane: n. 1; Busseto: n. 1; Fornovo Taro: n. 1, Medesano: n. 1: San Secondo Parmense: n. 1; Sorbolò: n. 1; Montechiarugolo: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500; facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1971

Il Ministro: PRETI

(10545)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Fabrizia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia e la nomina del rag. Domenico Caroleo a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere in un primo momento a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto ha in corso l'adozione del programma di fabbricazione e di una serie di provvedimenti amministrativi e contabili di particolare interesse per l'ente; inoltre sta curando la definizione di alcune pratiche relative all'esecuzione di opere pubbliche importanti.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo di procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 21 ottobre 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il rag. Domenico Caroleo.

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Fabrizia è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, rag. Domenico Caroleo, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1971, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 21 ottobre 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

(10594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « San Marco », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 novembre 1971, la società cooperativa edilizia « San Marco », con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 26 marzo 1963, repertorio 5056, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10332)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Fortitudo », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 novembre 1971, la società cooperativa edilizia «Fortitudo», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 20 marzo 1963, repertorio 5026, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10333)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Annalisa Seconda », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 novembre 1971, la società cooperativa edilizia « Annalisa Seconda », con sede in Roma, costituita per rogito Colabucci in data 25 settembre 1963, repertorio 356630, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10334)

Approvazione del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni a rapporto di impiego.

Con decreto del 22 febbraio 1971 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha approvato il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Il regolamento si applica al personale di ruolo in servizio alla data del 30 maggio 1961 o successivamente assunto.

(10335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10654)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 129, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 agosto 1966 dal prof. Raffaele Avantario, per l'annullamento della decisione 3 febbraio 1966 con la quale il provveditore agli studi di Bari ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso, contro la nomina conferitagli a titolo di supplenza annuale anzichè a tempo indeterminato.

(10337)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 131, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 agosto 1966 dal dott. Marco Locci, avverso la decisione 1° febbraio 1966 del provveditore agli studi di Cagliari, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la mancata nomina alla cattedra di lingua e letteratura inglese, rispettivamente per 4 ore presso la scuola media n. 2 di Iglesias e per otto ore presso l'istituto magistrale di Iglesias.

(10336)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971 registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 134, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 settembre 1967 dal prof. Pasciuti Alfonso, per l'annullamento della decisione n. 7093 del 12 luglio 1967 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Avellino, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la mancata attribuzione del punteggio per il servizio prestato nell'anno scolastico 1961-62.

(10338)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 128, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 aprile 1968 dal prof. Antonio Spada, per l'annullamento della decisione del provveditore agli studi di Pordenone n. 173 in data 23 ottobre 1967 con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la qualifica di «buono» attribuitagli dal preside della scuola media di Caneva nell'anno scolastico 1966-67.

(10339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 26 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	611,95	611,95	612 —	611,95	612 —	613,30	612,05	611,95	611,95	611,90
Dollaro canadese	610 —	610 —	610 —	610 —	610 —	610,62	610 —	610 —	610,50	610 —
Franco svizzero	154,74	154,74	154,95	154,74	154,80	155,11	154,76	154,74	154,74	154,70
Corona danese	84,85	84,85	84,99	84,85	84,90	84,78	84,87	84,85	84,85	84,80
Corona norvegese	89,54	89,54	89,50	89,54	89,60	89,55	89,57	89,54	89,54	89,54
Corona svedese	123,54	123,54	123,50	123,54	123,25	123,15	123,50	123,54	123,54	123,50
Fiorino olandese	185,53	185,53	185,60	185,53	185,50	185,72	185,46	185,53	185,53	183,50
Franco belga	13,275	13,275	13,28	13,275	13,31	13,34	13,275	13,275	13,27	13,27
Franco francese	111,015	111,015	111,15	111,015	111,10	111,08	111 —	111,015	111,01	111,015
Lira sterlina	1526,10	1526,10	1526,75	1526,10	1526,50	1526,92	1526,20	1526,10	1526,10	1526,10
Marco germanico	184,97	184,97	185,17	184,97	184,90	185,24	184,95	184,97	184,97	184,90
Scellino austriaco	25,46	25,46	25,4225	25,46	25,38	25,48	25,4475	25,46	25,46	25,45
Escudo portoghese	22,49	22,49	22,44	22,49	22,50	22,47	22,455	22,49	22,49	22,50
Peseta spagnola	8,9305	8,9305	8,9425	8,9305	8,95	8,93	8,9275	8,9305	8,93	8,93

Media dei titoli del 26 novembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
» 5 % (Ricostruzione)	94 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,075
» 5 % (Beni esteri)	93,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,75
» 5,50 % » » 1968-83	92,175
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
» 6 % » » 1970-85	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,25
» » » 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,675
» » » 5,50 % 1979	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612 —
Dollaro canadese	610 —
Franco svizzero	154,75
Corona danese	84,86
Corona norvegese	89,555
Corona svedese	123,52
Fiorino olandese	185,492
Franco belga	13,275
Franco francese	111,007
Lira sterlina	1526,15
Marco germanico	184,96
Scellino austriaco	25,454
Escudo portoghese	22,472
Peseta spagnola	8,929

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.500.890			
	residui	1.080.414			
	Totale		9.581.304		
Accensione di prestiti	competenza	1.497.342			
	residui	2.332			
	Totale		1.499.674		
Spese correnti	competenza			7.171.134	
	residui			1.466.084	
	Totale				8.637.218
Spese in conto capitale	competenza			1.696.610	
	residui			604.900	
	Totale				2.301.510
Rimborso di prestiti	competenza			161.970	
	residui			71.287	
	Totale				233.257
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		5.761.398		5.607.379	
Conti correnti		22.436.916		22.012.153	
Incassi da regolare		4.835.933		4.988.511	
Altre gestioni		12.872.714		12.300.708	
	Totale		45.906.961		44.908.751
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		183.552		252.256	
Pagamenti da regolare		314.429		497.054	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.024.693		2.122.971	
Altri crediti		14.646.171		15.202.474	
	Totale		17.168.845		18.074.755
	Totale complessivo		74.172.495		74.155.491
Fondo di cassa al 31 ottobre 1971					17.004
	Totale a pareggio		74.172.495		74.172.495

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1971 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		17.004	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	68.860		
Pagamenti da regolare	343.113		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	962.053		
Altri crediti	2.353.550		
Totale crediti		3.727.576	
In complesso			3.744.580
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.055.871		
Conti correnti	2.677.965		
Incassi da regolare	321.284		
Altre gestioni	1.169.170		
Totale debiti			9.224.290
Situazione del Tesoro (passività)			5.479.710

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1971 L. 242.934 milioni.

L'ispettore generale: C. Marinucci

Il direttore generale del Tesoro: G. Miconi

(10728)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1971

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.437.480.743 —
Cassa	»	74.077.705.288 —
Portafoglio su piazze italiane	»	998.508.363.086 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	444.371.836 —
Anticipazioni	»	699.646.693.029 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.445.490.685.143 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.709.525.128.599 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	872.919.421.172 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	849.308.101.467 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	151.825.186.615 —
Spese	»	203.793.972.987 —
	L.	12.146.977.109.966 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.468.668.963.370 —
	L.	23.615.646.073.336 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.	23.617.414.556.452 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	6.479.488.323.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	51.205.157.019 —
Depositi in conto corrente liberi			»	55.098.668.359 —
Conti correnti vincolati			»	4.208.428.845.349 —
Creditori diversi			»	1.096.891.243.147 —
Rendite del corrente esercizio			»	225.426.458.631 —
			L.	12.116.538.695.505 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	16.108.995.113 —		
Fondo di riserva straordinario	»	14.029.419.348 —		30.438.414.461 —
			L.	12.146.977.109.966 —
Depositanti			»	11.468.668.963.370 —
			L.	23.615.646.073.336 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE			L.	23.617.414.556.452 —

(10729) *Il Direttore generale* BAFFI *Il Ragioniere generale:* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti della Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo comprendente anche l'idoneità al volo

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Direzione generale personale militare aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'Autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi, sezione 1ª, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il Circolo sottufficiali della 2ª R.A., via P. Gobetti n. 6-A, alle ore 8.00, secondo il seguente diario:

23 novembre 1971: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

24 novembre 1971: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi saranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con lo ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risultino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi, sezione 1ª - 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esami, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

	Coefficiente
Prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato	5
Prova scritta di computisteria e ragioneria	5
Prova orale di computisteria e ragioneria	5
Prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo	4
Prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	4
Prova orale di economia politica e scienza delle finanze	3

b) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti che verranno attribuiti in ragione di un punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi - 1ª sezione;

e) da uno ad otto punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento d'istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1971
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 220

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) *Prove orali obbligatorie*:

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità — Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzi dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-maestro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo — rapporto giuridico — diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato — fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali — vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanza — soggetti di diritto — persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali — proprietà — funzione sociale della proprietà modi di acquisto della proprietà — tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni — fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale — società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione — società a capitale variabile — concorrenza e consorzi.
Azienda — diritto sulle opere dell'ingegno — contratti commerciali in generale — contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale — cambiale — assegno bancario e assegni circolari.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato — varie forme di stato — nozione di costituzione — costituzione della Repubblica italiana — organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative — Presidente della Repubblica — Parlamento strutture e funzioni — Governo — Corte costituzionale — Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.
Legge formale — decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo — funzione amministrativa e organi amministrativi — amministrazione diretta centrale — Ministri — Consiglio di Stato — Corte dei conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica — enti autarchici territoriali.
Comuni — provincie — regioni come Enti territoriali — organizzazione e funzioni — beni demaniali.
Atti amministrativi — giustizia amministrativa — diritto e interesse — varie specie di ricorsi — Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali — giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.
I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.
Nozioni sui contratti dello Stato.
Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria Generale dello Stato; le Ragionerie centrali.
Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio, esecuzione del bilancio.
Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.
Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati: controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.
Le responsabilità nell'Amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.
Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.
Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.
Beni economici. Classificazione dei beni economici.
Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate.
Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto di impresa e costo di produzione.
Teoria del prezzo. Lo scambio.
Concetto e presupposti fondamentali.
Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.
Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria, il salario e il profitto.
Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.
Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.
Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli Istituti di emissione. Il mercato finanziario.
Il sistema bancario.
Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali; il mercato comune europeo.
Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.
Sviluppo economico e fluttuazioni economiche.
La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.
Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.
Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.
Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.
Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare. Imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.
Imposizione indiretta. Imposte sul consumo e imposte sui trasferimenti della ricchezza.
Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici e emissione di carta moneta.
Cenni sulla finanza locale.
Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

(Modello di domanda
in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione. - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . (codice postale) . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 novembre 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto (o la scuola) di . . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . .

. lì . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10369)

Modifica del bando di concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971, registro n. 41, foglio n. 220;

Considerato che per difficoltà amministrative inerenti l'iter di perfezionamento del decreto ministeriale 27 settembre 1971 che bandisce il predetto concorso, non sarà possibile effettuare le prove scritte di esame nelle date stabilite all'art. 7 del decreto ministeriale di concorso;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte di esame del concorso indicato in preambolo a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, stabilite nel bando relativo per i giorni 23 e 24 novembre 1971, avranno luogo nei giorni 25 e 26 gennaio 1972, alle ore 8.00 nella sede prevista dal bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 20

(10370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per l'ammissione di cinquanta allievi al IV corso di studi per aspiranti segretari comunali istituito presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1971-72 è istituito in Palermo uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni viciniori che saranno designati dal prefetto di Palermo, al quale è demandata l'organizzazione e la vigilanza sul regolare andamento del corso.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1972 e termine nel mese di luglio 1972.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1972;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1971-72;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 dicembre 1971.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticati.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1971-72 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Palermo, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 24 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10655)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 ottobre 1970 e modificata con decreto ministeriale 1° dicembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Righi Enrico, nato a Genova il 6 maggio 1932 . . . . punti 84 su 100
2. Ricci Giuliano, nato a Genova Sestri il 25 maggio 1930 . . . . » 80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10296)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 8, del 30 ottobre 1971, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 36, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

(10367)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.